



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.8.2008
COM(2008) 524 def.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità nel comitato misto riguardo all'applicazione dell'articolo 66 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'accordo interinale di associazione costituisce la base giuridica delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese.
2. L'articolo 66 dell'accordo interinale di associazione prevede la costituzione degli organi necessari alla sua applicazione.
3. Per l'attuazione di altri accordi di associazione con paesi partner euromediterranei quali Israele, Marocco, Egitto, Tunisia, Giordania e Libano, è stata creata una struttura istituzionale composta da diversi sottocomitati. La presente proposta segue in larga misura lo stesso schema e la stessa struttura.
4. L'Autorità palestinese è disposta a rafforzare la cooperazione nei diversi settori contemplati dall'accordo interinale di associazione. Nell'ambito della politica europea di vicinato, inoltre, le relazioni bilaterali UE-Autorità palestinese dovrebbero trasformarsi in un partenariato globale con un'impostazione coerente garantita da un coordinamento stretto e permanente dei diversi elementi.
5. In tale ottica la Commissione europea propone al Consiglio l'istituzione di quattro sottocomitati destinati ad assistere il comitato misto nell'applicazione dell'accordo interinale di associazione e del piano d'azione della politica europea di vicinato. I sottocomitati discuteranno delle questioni tecniche che non possono essere esaminate in modo sufficientemente approfondito in sede di comitato misto.
6. I quattro sottocomitati proposti si occuperanno di: i) questioni economiche e finanziarie e questioni commerciali e doganali; ii) affari sociali; iii) energia, ambiente, trasporti, scienza e tecnologia; iv) diritti umani, buon governo e Stato di diritto.
7. L'obiettivo, gli argomenti di cui si occupa ciascun sottocomitato e le modalità di applicazione sono indicati nei regolamenti interni allegati.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità nel comitato misto riguardo all'applicazione dell'articolo 66 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1997.
- (2) L'articolo 66 di tale accordo prevede l'istituzione di comitati (di seguito denominati sottocomitati) destinati ad assistere il comitato misto nell'esercizio delle sue funzioni,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità adotterà nell'ambito del comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardo all'applicazione dell'articolo 66 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

I sottocomitati che verranno istituiti saranno presieduti da un rappresentante della Commissione europea per conto della Comunità europea.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente
[...]*

ALLEGATO A

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO CE-OLP

che istituisce sottocomitati del comitato interinale di associazione

Il comitato misto dell'accordo interinale di associazione tra la CE e l'OLP (a beneficio dell'Autorità palestinese),

visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni dell'Unione europea con i paesi del Mediterraneo meridionale diventano sempre più complesse a seguito dell'applicazione degli accordi euromediterranei e del proseguimento del partenariato euromediterraneo. La creazione dei sottocomitati proposti è inoltre necessaria per l'applicazione della politica europea di vicinato e dei relativi piani d'azione in un gran numero di settori.
- (2) Nel contesto della politica europea di vicinato e dell'evolversi della situazione nella regione, l'accordo interinale di associazione CE-OLP è entrato in una nuova fase di attuazione.
- (3) L'articolo 66 dell'accordo prevede l'istituzione di altri comitati (di seguito denominati sottocomitati) che possano assistere il comitato misto nell'esercizio delle sue funzioni,

DECIDE:

Articolo unico

Sono istituiti i sottocomitati del comitato misto CE-OLP elencati nell'allegato 1 e sono adottati i regolamenti interni di tali sottocomitati di cui all'allegato 2.

I sottocomitati dipendono dal comitato misto, a cui devono riferire dopo ciascuna riunione. I sottocomitati non hanno potere decisionale.

Il comitato misto prende i provvedimenti atti ad assicurarne l'adeguato funzionamento. Esso può decidere di istituire altri sottocomitati o gruppi nonché di abolire i sottocomitati o i gruppi esistenti.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a [...]

Per il comitato misto

ALLEGATO I

ACCORDO INTERINALE DI ASSOCIAZIONE CE-OLP

SOTTOCOMITATI CHE DIPENDONO DAL COMITATO MISTO

1. Questioni economiche e finanziarie e questioni commerciali e doganali
2. Affari sociali
3. Energia, ambiente, trasporti, scienza e tecnologia
4. Diritti umani, buon governo e Stato di diritto.

ALLEGATO II

Regolamento interno

Sottocomitato del comitato misto CE-OLP

Questioni economiche e finanziarie e questioni commerciali e doganali

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e da rappresentanti dell'Autorità palestinese. Le due parti si alternano alla presidenza.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato misto, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato misto.

3. Competenze

Il sottocomitato discute dell'attuazione dell'accordo interinale di associazione e del corrispondente piano d'azione della politica europea di vicinato, anche nei settori elencati in appresso, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d'azione. Se pertinente, si discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce possibili misure da adottare.

- a) Responsabilità finanziaria e corretta gestione delle finanze pubbliche
- b) Riforma e sviluppo economici
- c) Mercato e riforma normativa
- d) Questioni connesse agli scambi
- e) Questioni doganali
- f) Industria e piccole e medie imprese (PMI)
- g) Agricoltura e pesca
- h) Statistiche

Il comitato misto può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese questioni di natura orizzontale.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Autorità palestinese svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l'accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione il presidente viene informato della prevista composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario competente alla sua controparte al più tardi 10 giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi 15 giorni prima dell'inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire ad entrambe le parti almeno 7 giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato misto.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

Regolamento interno

Sottocomitato del comitato misto CE-OLP

Affari sociali

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e da rappresentanti dell'Autorità palestinese. Le due parti si alternano alla presidenza.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato misto, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato misto.

3. Competenze

Il sottocomitato discute dell'attuazione dell'accordo interinale di associazione e del corrispondente piano d'azione della politica europea di vicinato, anche nei settori elencati in appresso, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d'azione. Se pertinente, si discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce possibili misure da adottare.

- (a) Sviluppo sociale
- (b) Istruzione e formazione professionale
- (c) Sanità pubblica
- (d) Cultura
- (e) Gioventù

Il comitato misto può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese questioni di natura orizzontale.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Autorità palestinese svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all'altra parte dal segretario

competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l'accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione il presidente viene informato della prevista composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario competente alla sua controparte al più tardi 10 giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi 15 giorni prima dell'inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire ad entrambe le parti almeno 7 giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato misto.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

Regolamento interno

Sottocomitato del comitato misto CE-OLP

Energia, ambiente, trasporti, scienza e tecnologia

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e da rappresentanti dell'Autorità palestinese. Le due parti si alternano alla presidenza.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato misto, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato misto.

3. Competenze

Il sottocomitato discute dell'attuazione dell'accordo interinale di associazione e del corrispondente piano d'azione della politica europea di vicinato, anche nei settori elencati in appresso, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d'azione. Se pertinente, si discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce possibili misure da adottare.

- a) Energia
- b) Ambiente, compresa l'acqua
- c) Trasporti
- d) Società dell'informazione e politica audiovisiva
- e) Scienza e tecnologia, ricerca e sviluppo

Il comitato misto può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese questioni di natura orizzontale.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Autorità palestinese svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l'accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione il presidente viene informato della prevista composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle Parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti di entrambe le Parti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario competente alla sua controparte al più tardi 10 giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi 15 giorni prima dell'inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire ad entrambe le parti almeno 7 giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato misto.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

Regolamento interno

Sottocomitato del comitato misto CE-OLP

Diritti umani, buon governo e Stato di diritto

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e da rappresentanti dell'Autorità palestinese. Le due parti si alternano alla presidenza.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato misto, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato misto.

3. Competenze

Il sottocomitato discute dell'attuazione dell'accordo interinale di associazione e del corrispondente piano d'azione della politica europea di vicinato, anche nei settori elencati in appresso, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d'azione. Se pertinente, si discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce possibili misure da adottare.

- a) Diritti umani
- b) Buon governo
- c) Stato di diritto

Il comitato misto può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese questioni di natura orizzontale.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Autorità palestinese svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l'accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione il presidente viene informato della prevista composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle Parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti di entrambe le Parti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario competente alla sua controparte al più tardi 10 giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi 15 giorni prima dell'inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire ad entrambe le parti almeno 7 giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato misto.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

ALLEGATO

<u>SCHEMA FINANZIARIA</u>					
				DATA:	
1. LINEA DI BILANCIO:		STANZIAMENTI:			
2. TITOLO: Posizione della Comunità nel comitato misto riguardo all'applicazione dell'articolo 66 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra					
3. BASE GIURIDICA: Articolo 66 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione					
4. OBIETTIVI: Istituzione di quattro sottocomitati					
5. INCIDENZA FINANZIARIA		PERIODO DI 12 MESI (milioni di EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2008 (milioni di EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2009 (milioni di EUR)	
5.0 SPESE - A CARICO DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - A CARICO DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRO		n/a.	n/a.	n/a.	
5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE		n/a.	n/a.	n/a.	
		2010	2011	2012	2013
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA		-	-	-	-
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA		-	-	-	-
5.2 METODO DI CALCOLO:					
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE					SÌ
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE					SÌ
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE					NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI					NO
OSSERVAZIONI: Le riunioni dei sottocomitati si terranno a Bruxelles o a Ramallah. Le spese dei partecipanti alle riunioni nei territori palestinesi occupati saranno coperte dal bilancio "Missioni".					